



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 19/02/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA.

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 17:30 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore		Assente
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

OGGETTO: Determinazioni sanzioni amministrative in materia di sicurezza urbana.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puglisi, dirigente del settore VIII, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR N. 62/2013, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

Premesso che con delibera CC n. 4 del 11.02.2020 è stato approvato il regolamento avente ad oggetto "Sicurezza Urbana";

Dato atto che il predetto regolamento prevede:

- all'art. 3, rubricato "*Comportamenti vietati*", le fattispecie vietate nel comune di Ragusa e segnatamente, si precisa che "*per garantire la sicurezza urbana è vietato:*
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;*
 - b) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;*
 - c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;*
 - d) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;*
 - e) abbandonare rifiuti in violazione alle regole della raccolta differenziata;***
 - f) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;*
 - g) accattonaggio o altre manifestazioni tendente a favorire comportamenti della comune pietà;*
- all'art. 8, rubricato "*sanzioni*", si precisa al comma 1 quanto segue: "*per i comportamenti vietati dall'art. 3 del presente regolamento (atti vietati) si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 (di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n.92), il quale modifica l'art. 16 comma 2 della legge 689/81, la Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire per le violazioni relative al presente regolamento, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore*".

Ritenuto necessario modificare, anche per uniformare l'aspetto sanzionatorio delle predette fattispecie all'attuale quadro ordinamentale locale, l'importo delle violazioni previsto dall'art. 8, comma 1, per le fattispecie di cui all'art. 3 del regolamento sulla Sicurezza Urbana, approvato con delibera CC n. 4 del 11.02.2020;

Letto l'art. 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 (di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n.92) che modifica l'art. 16 comma 2 della legge 689/81, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed ordinanze sindacali comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Vista L.R. n.44/91;

Visto l'O.R.E.L.;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
- 2) Di modificare per le fattispecie previste dall'art. 3 del Regolamento sulla Sicurezza Urbana l'importo della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 8, comma 1, del predetto Regolamento, applicando una sanzione in **misura fissa pari a € 300,00**;
- 3) Di precisare che da un punto di vista procedimentale trova applicazione la L.689/1981;
- 5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) Trasmettere copia del presente atto:
 - UTG/Prefettura di Ragusa;
 - Questura Ragusa;
 - Comando Provinciale CC di Ragusa; Comando Provinciale GdF;
 - Comando Polizia Locale di Ragusa.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 75 del 19/02/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì